

# **Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda**

## **(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)**

**Modifica del 28 ottobre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sulla terminologia agricola è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se coniugi o conviventi non separati oppure persone in unione domestica registrata non separate gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un'azienda. Fanno eccezione le aziende portate nella convivenza e che continuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti secondo l'articolo 6.

*Art. 3                Unità standard di manodopera*

<sup>1</sup> L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro.

2 Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

- |  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| a. superfici   |                   |  |
| 1. superficie agricola utile (SAU) senza colture speciali (art. 15)                      | 0.022 USM per ha  |  |
| 2. colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate                 | 0.323 USM per ha  |  |
| 3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate (declività naturale superiore al 30 %) | 1.077 USM per ha  |  |
| b. animali da reddito (art. 27)  |                   |  |
| 1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte                                     | 0.039 USM per UBG |  |
| 2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati                         | 0.008 USM per UBG |  |
| 3. suini da allevamento  | 0.032 USM per UBG |  |
| 4. altri animali da reddito  | 0.027 USM per UBG |  |

<sup>1</sup> RS 910.91

- c. supplementi
  - 1. terreni declivi nella regione di montagna e nella zona collinare (declività 18–35 %) 0.015 USM per ha
  - 2. terreni in forte pendenza nella regione di montagna e nella zona collinare (declività superiore al 35 %) 0.03 USM per ha
  - 3. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %
  - 4. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0.001 USM per albero

<sup>3</sup> Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 4 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

*Art. 10 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0.20 USM;

*Art. 13, rubrica e frase introduttiva*

Superficie aziendale

La superficie aziendale (SA) comprende:

*Art. 14 Superficie agricola utile*

<sup>1</sup> Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende:

- a. la superficie coltiva;
- b. la superficie permanentemente inerbita;
- c. i terreni da strame;
- d. la superficie con colture perenni;
- e. la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);
- f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sulle foreste.

<sup>2</sup> RS 921.0

<sup>2</sup> Non rientrano nella SAU:

- a. i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari;
- b. le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari.

*Art. 29a cpv. I*

<sup>1</sup> Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

